



Il partenariato speciale pubblico privato per il patrimonio culturale : quadro normativo ed opportunità per i Comuni siciliani

Franco Milella



Premessa

Per comprendere adeguatamente la portata innovativa del contratto di «Partenariato Speciale», con particolare riferimento alle finalità di affidamento dei beni pubblici a soggetti privati (Partenariato Speciale Pubblico Privato, più brevemente : PSPP) occorre preliminarmente inquadrare la sua natura di contratto atipico in ordine al principio di autonomia contrattuale della PA;

Nella seconda parte, saranno illustrate le caratteristiche comuni di 33 casi di PSPP che ho assistito in Italia dal 2017 ad oggi e che possono costituire esperienze di riferimento per chi intenda procedere con questa forma contrattuale di collaborazione pubblico privata.



PARTE PRIMA: L'autonomia contrattuale della PA nella relazione pubblico-privato

L'autonomia contrattuale della PA

norme principali di riferimento

Art 1. (Principi generali dell'attività amministrativa) della Legge n. 241/90,
...1-bis «*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.*»
In virtù del riconoscimento operato dal comma 1 bis dell'art. 1 della L. n. 241/1990, lo strumento autoritativo cessa di essere lo strumento primario dell'azione della p.a., contemplando altresì strumenti privatistici, tra i quali spicca il **contratto**.

Art. 8 D.lgs. n.36/2023 «Principio di autonomia contrattuale. ...»
..c.1 «*Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni **sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.***»



L'autonomia contrattuale della PA

I limiti all'autonomia contrattuale

Il **limite principale** all'autonomia contrattuale della PA è nella stessa finalità dell'azione amministrativa che è **quella di perseguire l'interesse pubblico (principio di legalità)**.

Un secondo limite è dato dalla **rispetto dei principi generali dell'ordinamento amministrativo** di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, come sancito nel comma 1 dell'art. 1 della legge n. 241/90 principi che hanno a che fare con il concetto fondamentale del «Buon andamento dell'Amministrazione pubblica».

Se i primi due «limiti» più che limiti costituiscono la cornice stessa dell'azione pubblica, **un terzo limite** che, solo dopo l'introduzione dell'art. 1-bis all'art. 1 della legge n. 241/90 è stato messo in discussione nel dibattito giuridico, nasce da un'interpretazione restrittiva della **tipicità dell'azione amministrativa**. Una interpretazione che per lungo tempo ha mutuato la tipicità dei provvedimenti amministrativi anche in relazione alla **dimensione contrattuale dell'azione pubblica** e **ha fortemente limitato l'autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni**, spingendo per molto tempo il dibattito giuridico a discutere più della centralità delle procedure di selezione del contraente e della tipicità dei contratti pubblici, **rispetto alla causa e alla natura dell'oggetto del contratto** e quindi del contenuto della collaborazione contrattuale pubblico-privata **e del relativo interesse pubblico in gioco**, spesso **più chiaramente rappresentabile con contratti atipici, sartorialmente definiti in relazione alla natura del contenuto contrattuale e alle sue finalità**.





L'autonomia contrattuale della PA

Effetti operativi dei suoi limiti (1)

Quali gli effetti dei limiti al principio di autonomia contrattuale nella PA? In verità gli effetti dipendono più da limiti culturali di interpretazione. Per troppo tempo l'interpretazione prevalente si è orientata a «**chiudere**», **come ineludibile, un nesso stringente tra principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi**, consolidando una prospettiva culturale, in relazione ai contratti della PA con i privati, legata alla **legittimità procedurale e alla selezione competitiva dei soggetti privati, nonché alla stringente adozione di forme contrattuali tipizzate**, piuttosto che alla corretta interpretazione dei contenuti in cui si rappresenta l'interesse pubblico e del modo migliore con cui perseguirlo anche con **contratti atipici ad hoc**. Ancora oggi si assiste all'adozione «forzata» di procedure e contratti tipici «disallineati» dalla natura delle cause e degli oggetti contrattuali tipizzati. In molti casi sarebbe più lineare, invece, utilizzare contratti atipici, flessibili, più orientati all'interesse pubblico, emergente e concreto, che ne costituiscono la finalità esplicita.

A ben vedere la tipizzazione, conseguente al principio di legalità, come il dibattito giuridico più recente attesta in relazione ai contratti della PA, riguarda solo l'interesse perseguito dall'ente pubblico e non anche lo «strumento» usato per conseguirlo.



L'autonomia contrattuale della PA

Effetti operativi dei suoi limiti (2)



Un altro effetto rilevante è il paradigma consolidato **che spinge a regolare le relazioni di collaborazione pubblico-privato come «regolazione di un vantaggio percepito dal privato»**. Sia esso corrisposto in forma di concessione amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241/90, che in qualità di «prezzo contro prestazione» e pertanto regolata dalla parte appalti del Codice dei contratti pubblici, ovvero nelle forme ordinarie di PPP (Libro IV del vigente CCP Dlgs n.36/2023) recentemente oggetto di modifica.

Negli ultimi anni, sulla spinta del diritto eurounitario e dell'avvento del Codice del Terzo Settore (d.lgs.n.117/2017), in Italia si configurano finalmente fattispecie contrattuali, spesso atipiche, che colgono la necessità di collaborazioni flessibili, aperte e fiduciarie con i privati, non orientate alla regolazione della percezione di un vantaggio economico da parte dei soggetti privati, ma al loro concorso nella definizione e nel perseguimento dell'interesse pubblico (cd. «**amministrazione condivisa**» vedi Sentenza Corte Costituzionale n.131/2020), alimentando il principio di **sussidiarietà orizzontale** (art. 118 della Costituzione) nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 3, c. 5 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000). Le innovazioni delle esperienze in corso rafforzano il principio di autonomia contrattuale della PA sostenendone efficacemente l'azione in relazione all'innalzamento crescente della complessità dei temi che deve affrontare. In effetti, il vantaggio principale dato dalla diffusione di nuove forme contrattuali atipiche è costituito dalla promozione dall'azione della p.a. in direzione della maggiore flessibilità e adesione agli obiettivi perseguiti, rafforzando la rilettura del principio di legalità che incorpora un nuovo concetto di buon andamento dell'amministrazione – in relazione al **risultato** -, e determinando un **passaggio dall' esclusività del vincolo di legalità integrandolo con il vincolo di risultato**.





PARTE Seconda: Il Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP art. 134, c.2, del D.Lgs. n.36/2023)



COSA È IL COSA È IL PARTENARIATO «SPECIALE» ?



Il Partenariato «speciale» pubblico-privato (PSPP) è una **forma innovativa di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati finalizzata alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale.**

Introdotta con l'art. 151, c.3, del Dlgs. n.50/2016, **originariamente prevedeva che solo il Ministero per la Cultura, allora MiBACT, potesse attivare tale forma di partenariato sui beni del Patrimonio Culturale dello Stato ed esclusivamente sul patrimonio culturale immobiliare.**

Sono però partite subito **numerose sperimentazioni di PSPP su beni del patrimonio culturale** prevalentemente nella disponibilità patrimoniale di Comuni, applicando l'art. 151 c.3 in analogia, ai sensi dell'art. 166 dello stesso Dlgs. n.50/2016, che prevedeva il «principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche» nella scelta del concessionario.

Il successo degli esiti di queste sperimentazioni ed il ruolo dell'ANCI, che ha fatto proprie le caratteristiche delle sperimentazioni avviate di PSPP, ha determinato con il cd. "Decreto Semplificazioni", convertito in Legge n.120 dell'11/09/2020, la modificazione dell'art. 151 c. 3 del D.lgs n.50/2016, introducendo esplicitamente la possibilità di attivazione dei PSPP anche da parte delle Regioni e degli altri Enti territoriali su immobili «culturali» ricadenti nella propria disponibilità.



Art. 151, c.3, del D.lgs. n.50 del 2016 (codice dei contratti pubblici previgente). «sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato» introduce il Partenariato Speciale come nuova forma di collaborazione, possibile per il Ministero della Cultura, con soggetti pubblici e privati, diretta a *consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori* rispetto a quelle previste dai contratti di sponsorizzazioni.

La Legge n. 120/2020 integra l'art.151, c.3 indicando, tra i soggetti abilitati ad attivare forme speciali di partenariato, anche le Regioni e gli enti territoriali.

L'art.134 del D.lgs.n.36/2023 (codice vigente dei contratti pubblici) « contratti gratuiti e forme speciali di partenariato» allarga a tutti i beni culturali, per le stesse finalità previste dal precedente art.151 del previgente CCP, la possibilità ai soggetti abilitati di attivare forme speciali di partenariato non limitandosi al patrimonio culturale immobiliare.

Gli art. 71, c.3, e 89, c. 17 del Codice del Terzo Settore richiamano rispettivamente il primo le procedure semplificate per la selezione del concessionario tra gli enti del terzo settore - limitatamente a quelli che svolgano le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z), con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, di beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro; il secondo ribadisce la possibilità di attivare forme speciali di partenariato dagli enti del terzo settore richiamati nell'art. 71 dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.



Ambiti possibili di applicazione delle forme «speciali» di partenariato

In relazione alle finalità dell'art.134, c.2, e alla declinazione dei relativi obiettivi gli ambiti di applicazione possono essere molteplici, da accordi di accompagnamento tecnico-scientifico per attività prodromiche alla pianificazione e programmazione di interventi di recupero e valorizzazione di beni immobili, anche ai fini di Accordi di Valorizzazione territoriali o su singoli beni culturali (ai sensi dell'art.112 del D. Lgs. n. 42 del 2004) fino alla gestione di beni culturali sottoutilizzati o in abbandono per finalità di riuso prevalentemente culturale che ne costituisce l'ambito di applicazione prevalente.

In relazione alla accezione di patrimonio culturale immobiliare recentemente il MIC - ai fini della programmazione dell'Obiettivo Specifico 4.6 (PN cultura 2021/2027), così come il NUVAP aveva indicato nella relativa nota metodologica - ha stabilito che, in relazione all'attivazione di forme speciali di partenariato si estende anche a *«edifici o spazi dismessi destinati ad ospitare nuove attività di tipo culturale»* e **non si limiti pertanto al patrimonio culturale vincolato e tutelato in senso stretto. L'estensione degli effetti giuridici della norma sui PSPP anche a Beni non culturali, in applicazione del principi di «analogia giuridica», colma un ulteriore vuoto normativo in relazione alla gestione e all'affidamento di beni del patrimonio pubblico.**



Ambito di applicazione prevalente del Partenariato Speciale

La dimensione applicativa prevalente e largamente maggioritaria delle forme di Partenariato Speciale a partire dalle prime applicazioni a tutt'oggi **è loro attivazione per il riuso per prevalenti finalità culturali (anche di innovazione sociale, welfare culturale, turistiche) e la piena valorizzazione di Beni culturali immobiliari** o altri immobili pubblici ricadenti nella disponibilità dei Comuni italiani.

Gli scenari di abbandono, assenza di fruizione, grave sottoutilizzo del patrimonio culturale diffuso, per oltre il 70% nella disponibilità degli enti territoriali e particolarmente dei Comuni italiani, è drammatica: al 2020 degli oltre 207.000 beni culturali architettonici vincolati oltre il 71% non garantisce accessibilità per la fruizione, molti tra i quali pure oggetto di ingenti investimenti di recupero, o giace in abbandono. Il PSPP viene interpretata come una possibilità sostanziale di sottrazione della gran parte dei Beni culturali dallo stato in cui versano.



Perché i PSPP sono definiti «speciali»?

Sono «speciali» perché diverse dalle forme «ordinarie» di partenariato, più consolidate, e a cui è dedicata una diversa parte del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023, Libro IV, artt. 176 e sgg.).

Le principali differenze, non solo dai PPP «ordinari» ma anche dalle altre forme di collaborazione pubblico-privata sono di seguito riassunte. Il PSPP di cui all'art. 134 del nuovo codice dei contratti pubblici:

- **Non è un contratto tipico ma un contratto atipico basato sulla co-progettazione** tra un soggetto pubblico che detiene la disponibilità di uno o più Beni ed un privato che assume la responsabilità di cura del suo processo di valorizzazione, **in cui i soggetti concorrono alla pari, ciascuno per il proprio ruolo, con finalità di Interesse Generale (esempio la piena valorizzazione del Bene come generatore di valore culturale e benessere sociale per la comunità);**
- È quindi un accordo di collaborazione che supera la separatezza tra soggetto pubblico, quale unico responsabile dell'Interesse pubblico, e soggetto privato, letto esclusivamente come percettore di un vantaggio (es. esercizio di un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un bene pubblico) ed **incarna perfettamente il principio della cd. «Amministrazione condivisa»** (art. 118 Cost. sussidiarietà orizzontale);
- **Rientra tra gli atti discrezionali della PA liberamente negoziabili** e ha come unico riferimento i principi sanciti dall'art.8 del nuovo codice dei contratti pubblici (CCP - art. 8 – principio di autonomia contrattuale);
- **Definisce il suo oggetto contrattuale** non in via predeterminata alla stipula del contratto/Accordo di PSPP ma **nel corso della collaborazione** (cd. contratto in formazione progressiva).
- **È ordinariamente non a «titolo oneroso»** per i soggetti pubblici che detengono la disponibilità del Bene, diversamente che nelle forme ordinarie di collaborazione pubblico-privato (prezzo contro prestazione, o concessione del Bene contro prestazione).





LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PSPP

Gli oramai numerosi casi di PSPP, a partire dal primo legato al recupero e valorizzazione dell'ex Convento del Carmine di Bergamo (<https://carmine.teatrotascabile.org/>) dimostrano che si possono **superare i fattori di rigidità preesistenti**, in cui si colloca la valorizzazione del patrimonio pubblico culturale o a finalità culturale in Italia **grazie a**

- a) **procedure semplificate di attivazione;**
- b) **natura fiduciaria della collaborazione** e orientamento a finalità di interesse generale;
- c) **assenza di contenuti contrattuali rigidi e flessibilità operativa** basta sulla co-progettazione tra le parti;
- d) **autonomia operativa e responsabilità esclusiva del Partner privato referente** del processo di valorizzazione;
- e) **assenza ordinaria di onerosità economica a carico dell'Amministrazione pubblica;**
- f) **lunga durata della collaborazione;**
- g) **governance snella, efficace ed efficiente della collaborazione**



a) COME SI ATTIVA UN PARTENARIATO SPECIALE ?

Con **procedure semplificate**, analoghe a quelle delle sponsorizzazioni attraverso un avviso pubblico di ricerca di un partner «speciale» da parte dell'Ente Territoriale per la valorizzazione a finalità culturale di un Bene nella propria disponibilità (**modalità discendente**) o attraverso una proposta di valorizzazione avanzata all'Ente da uno o più soggetti privati indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (**modalità ascendente**).

La gran parte dei casi di PSPP, attivati o in corso di perfezionamento, è stata avviata con la modalità ascendente.

Nelle slide successive gli schemi di flusso delle modalità discendente e ascendente.



LA MODALITA' DISCENDENTE DI ATTIVAZIONE DI PSPP (ES. COMUNE)

Atto d'indirizzo della GC sul processo di valorizzazione e per la selezione di un partner privato



Pubblicazione di Avviso pubblico per la selezione del partner e, in relazione alla natura dell'Avviso:



Selezione comparativa diretta di un unico partner potenziale con cui avviare le procedure negoziali per l'eventuale approfondimento della proposta e la condivisione del contratto di PSPP



Avvio delle procedure negoziali con tutti i soggetti proponenti di proposte idonee



Selezione comparativa del potenziale partner e negoziato sulla bozza di Accordo



Chiusura della fase negoziale: Se esito negativo, chiusura della procedura di attivazione del PSSP; se esito positivo, perfezionamento proposta e intesa sulla Bozza di Accordo trasmessa ai competenti organi delle parti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e la sottoscrizione dell'Accordo di PSPP



LA MODALITÀ ASCENDENTE DI ATTIVAZIONE DI PSPP



Ricevimento di una proposta di PSPP da parte di un soggetto privato abilitato a contrarre con la pubblica amministrazione

respingimento della proposta con Delibera di GC che determina l'impossibilità dell'avvio della procedura di attivazione del PSPP

Delibera di GC di presa d'atto e manifestazione di interesse alla proposta ed avvio della procedura amministrativa

In assenza di ulteriori proposte ammissibili pervenute nei termini avvio della fase negoziale di approfondimento dell'unica proposta e della bozza di accordo di PSPP

Pubblicazione dell'avviso di ricevimento della proposta che contiene l'invito a terzi interessati di candidare proposte integrative alla prima o alternative ad essa nei termini di pubblicazione

In presenza di ulteriori proposte ammissibili pervenute nei termini:

avvio della fase negoziale di approfondimento delle proposte e della bozza di accordo di PSPP e selezione finale

oppure preselezione comparativa delle proposte/proponenti per selezionare il proponente con cui avviare la fase negoziale

Chiusura della fase negoziale e iter di approvazione e sottoscrizione come in modalità discendente



b) natura fiduciaria della collaborazione e orientamento a finalità di interesse generale del PSPP



- I **PSPP fondano la collaborazione tra i partner in un legame «fiduciario»** e non legato ad un quadro sinallagmatico di «prezzo contro prestazioni»;
- I **partner collaborano per finalità di interesse generale rappresentate dalla piena valorizzazione**, nell'arco della durata del PSPP, **del Bene pubblico che ne è oggetto** a cui i partner concorrono ciascuno per il proprio ruolo;
- Il **partner privato non è «beneficiario» di una concessione** anche se il PSPP utilizza anche strumenti concessori per garantire la piena operatività del partner privato ai fini del conseguimento degli obiettivi comuni;
- Il **partner privato non è titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento economico** del Bene, ed è **obbligato ad investire eventuali utili e i ricavi netti nel potenziamento e nella sostenibilità del processo di valorizzazione del Bene**;
- Il **partner privato deve garantire la pubblica fruizione del Bene**, ma anche il principio di apertura ed accessibilità anche a terze parti che possano utilizzare temporaneamente o stabilmente parti del bene, di cui il partner privato è referente dell'Amministrazione per la selezione, pur restando esclusivo responsabile del processo di valorizzazione.





c) Assenza di contenuti contrattuali rigidi e predeterminati, flessibilità operativa e co-progettazione

Differentemente da altre forme contrattuali più rigide, **il contenuto non si configura sotto forma di « prestazione» predeterminata per l'arco della intera durata del PSPP;**

I contenuti contrattuali dell'Accordo non sono dunque prefissati ma verificati e modificabili nel tempo con grande capacità di adeguamento alle mutate condizioni del contesto in cui si opera.

Il processo di valorizzazione è curato nel tempo con fasi di aggiornamento e co-progettazione, di cui è responsabile il Tavolo Tecnico quale organo di Governance del PSPP, ed individua le sue *milestones* di verifica per fasi successive in relazione agli impatti generati invece che agli output prodotti (es. incremento della accessibilità e partecipazione culturale della popolazione ecc. ecc.);

Questo garantisce, anche in relazione alla lunga durata della collaborazione, **maggiore flessibilità operativa e inedita capacità di aggiornamento dei contenuti della** valorizzazione in relazione a nuovi bisogni, a mutate condizioni del contesto non prevedibili ex ante





d) Autonomia operativa e responsabilità esclusiva del partner «speciale»

Il PSPP garantisce piena autonomia operativa nella gestione del processo di valorizzazione da parte del partner privato che agisce come referente del Soggetto pubblico, assumendosi il rischio operativo del processo di fruizione e valorizzazione del Bene, la responsabilità nella individuazione di terze parti che collaborino e quella sociale di incrementare gli impatti positivi ricercati in termini di partecipazione culturale delle popolazioni, lotta alle povertà educative, generazione di nuovo lavoro e nuove economie a base culturale per lo sviluppo locale.

Il partner operativo garantisce il partner pubblico con idonee coperture assicurative contro i danni alle cose e alle persone per cause inerenti la gestione del processo di valorizzazione.

Può assumere anche il **ruolo di referente** dell'amministrazione pubblica **per la progettazione e la esecuzione di lavori, forniture e servizi in relazione al Bene e** alla realizzazione del processo di valorizzazione, pure agendo con forme di diritto privato, anche qualora ci siano finanziamenti pubblici di cui sia destinatario il partner pubblico qualora previsto nell'Accordo di partenariato.



e) Assenza ordinaria di onerosità economica a carico del partner pubblico



Ordinariamente i **PSPP non determinano oneri economico-finanziari a carico del Bilancio proprio dei partner pubblici**, fermo restando quanto emerge nella proposta di partenariato nelle successive procedure negoziali di approfondimento dei contenuti dell'accordo di PSPP.

Infatti, in relazione alla natura sartoriale e flessibile dell'istituto – i beni, i contesti e gli attori sono diversi da caso a caso – **possono essere stabilite clausole transitorie condivise in cui per il primo periodo di vigenza dell'Accordo di PSPP possono essere configurati contributi diretti o indiretti da parte del soggetto pubblico.**

Resta ferma dunque la facoltà – non vi è dunque obbligo - nel corso del PSPP, qualora il partner pubblico ne ravvisi l'opportunità, **di contribuire anche con risorse economiche nella disponibilità del proprio bilancio al processo di valorizzazione.**

E' invece **comune a tutti i casi di PSPP attivati l'impegno dei partner pubblici a garantire la massima riduzione o l'esenzione totale dei tributi comunali, nel rispetto della legislazione vigente**, nonché, in caso di lavori, degli oneri di costruzione in virtù delle finalità pubbliche del processo di valorizzazione.



f) La durata dei PSPP

I casi attivati di PSPP hanno colto il valore del Tempo di validità dell'Accordo di PSPP come uno degli elementi decisivi per garantire il successo di processi di valorizzazione di Immobili Pubblici a finalità culturale.

Solo una **lunga durata (in media 20-25 anni rinnovabili)** può consentire ad un **operatore culturale di garantire investimenti appropriati** (recupero, restauro, dove ce ne sia necessità, ma anche solo funzionalizzazione, allestimenti) che in tempi ristretti sarebbero consentiti solo ad operatori economici di altri settori, restituendo così, anche per lotti funzionali successivi, il Bene alla fruizione pubblica e alla generazione di valore culturale.

La **lunga durata consente più facilmente la stabilizzazione del valore di presidio culturale e di innovazione riconoscibile dalle popolazioni locali** restituendo il senso «vivo» e contemporaneo del Valore culturale del Bene per la società locale e mobilita interesse da parte di Donors, Sponsor, imprese e cittadini.

Di contro non si capirebbe perché le «concessioni di valorizzazione», con cui si sono «privatizzati» beni pubblici, possano durare oggi oltre 50 anni in cambio di investimenti di recupero fatti rapidamente per garantire esclusivamente la remunerazione del capitale investito all'operatore privato





g) Un modello di Governance aperto, flessibile ed efficace: il Tavolo Tecnico del PSPP

La semplificazione procedurale di attivazione del PSPP e la sua lunga durata esigono un **meccanismo di co-progettazione, flessibile, fiduciario ed impegnativo nelle sue decisioni per entrambe le parti.**

Il Tavolo Tecnico è una specie di Sportello Unico del processo di valorizzazione: costituisce un formidabile elemento di accelerazione dei processi necessari al conseguimento delle finalità di interesse generale del PSPP. Il Tavolo Tecnico è **composto da un referente per ciascuna parte, verifica periodicamente l'andamento ed i risultati del processo di valorizzazione,** ivi compresi gli avanzamenti degli eventuali lavori di recupero e funzionalizzazione del Bene, e possono parteciparvi di volta in volta esperti, referenti di altre amministrazioni coinvolte (ad. es. nel caso di Beni Culturali, in senso stretto, i competenti servizi territoriali del MIC), comitati civici ed associazioni di cittadinanza attiva, rappresentanti dei pubblici di riferimento dell'offerta culturale diretta.

Programma le attività di medio periodo in relazione alle risorse economiche effettivamente disponibili.

Le deliberazioni del Tavolo Tecnico sono impegnative per la parti ed i relativi organi di decisione sono chiamati a ratifica delle decisioni assunte



Le competenze ordinarie del Tavolo Tecnico

- **Coordina la programmazione di breve e medio periodo del processo di valorizzazione;**
- **Valuta le eventuali esigenze di programmazione di nuove attività** o di attività complementari anche conseguenti ad imprevisti;
- **Valuta gli scostamenti della programmazione**, individua le soluzioni per rimuovere eventuali criticità;
- **Verifica e valuta le risorse finanziarie disponibili e/o attivabili** e le programmazioni relative di cui costituiscono dotazione;
- Più in generale, **valuta i risultati diretti ed indiretti** che scaturiscono dalla collaborazione e delle opportunità generate nei processi di valorizzazione del Bene **e si occupa di qualsivoglia altro tema** specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, **utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi** prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti



Conclusioni



Pure in modo sintetico, sono state rappresentate alcune caratteristiche comuni di 33 esperienze di valorizzazione di beni culturali e di Beni pubblici per prevalenti finalità culturali e di innovazione sociale, collocate in diverse regioni d'Italia da Nord a Sud, con diversi gradi di maturità ed alcune tra esse ancora in corso di perfezionamento.

Sono esperienze vitali e soddisfacenti. Con grande capacità trasformativa sia delle organizzazioni culturali che degli uffici delle amministrazioni interessate, anche in termini di entusiasmo professionale delle risorse umane coinvolte e ispirazione al cambiamento positivo e all'innovazione delle relazioni pubblico-private.

Sono esperienze che riempiono alcuni vuoti di una normativa consolidata dai primi anni novanta del secolo scorso e per i 30 anni successivi, tutta orientata a considerare il valore dei Beni pubblici solo sotto il profilo economico-patrimoniale, disperdendo il valore generativo di benessere culturale e sociale che i beni pubblici dovrebbero prioritariamente promuovere. E che ha fondato alcuni meccanismi dissipativi, fondando «piani di alienazione», a tutti i livelli quasi sempre fallimentari, nella ricerca di soggetti privati mossi esclusivamente dalla redditività dell'investimento. Senza capire fino in fondo quello che il MEF riportò nel suo "*Rapporto sui beni immobili delle amministrazioni Pubbliche*": solo il 4% del patrimonio immobiliare pubblico disponibile è appetibile al mercato (Dati 2015–Dipartimento del Tesoro – anno 2017).





GRAZIE per l'attenzione!

Per approfondimenti: F.Milella *Nuove forme di collaborazione pubblico-privata per la valorizzazione del Patrimonio Culturale* in «Innovazione ed inclusione per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo delle aree interne» - a cura di C.Vitale UniMacerata – pgg. 143-165, Giappicchelli Editore, 2025





**L'UTILIZZO DEL PARTENARIATO SPECIALE
PUBBLICO-PRIVATO NEI COMUNI SICILIANI:
QUADRO NORMATIVO E BUONE PRATICHE**

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025
ANCI SICILIA – Via Roma 19, Palermo